



Firmato
digitalmente
da
MASSIMILIA
NO BEFFA
C: IT
O:
DISTRETTO
NOTARILE
DI
ROMA:02126
441001



NOTAIO
Massimiliano Beffa
Nettuno Via D. Birago n. 8
Tel. 06 9888817-18
Roma Via Francesco Succi n. 2/B
Tel. 06 32111331

REPERTORIO N.15215

RACCOLTA N.10867

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattro del mese di giugno in Nettuno, nel mio studio, alle ore 16,30.

Innanzi a me Dottor Massimiliano Beffa, Notaio in Nettuno, con studio in Via Dalmazio Birago n.8 iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

-----è presente:-----

- **Sabellico Fabrizio**, nato a Roma il giorno 3 maggio 1965, codice fiscale SBL FRZ 65E03 H501H, domiciliato in Anzio, Via Galileo Galilei n.16, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, agendo nella sua qualità di Presidente della Associazione "AIPD Associazione Italiana Persone Down Sezione Anzio-Nettuno - Associazione di promozione sociale - Ente del Terzo Settore" da ora in avanti denominata anche "Associazione" con sede in Anzio, Via Galileo Galilei n.16, codice fiscale 96418960587, mi dichiara che è qui riunita l'Assemblea straordinaria degli associati di detta Associazione, convocata in questo giorno e luogo per trattare il seguente

Ordine del giorno:

- Modificazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello Statuto Sociale.

Su designazione unanime degli interessati, assume la presidenza dell'assemblea il medesimo Presidente signor Sabellico Fabrizio, il quale mi richiede di redigere il Verbale della Assemblea Straordinaria medesima.

Il Presidente constata e fa dare atto:

- che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 9 dello Statuto sociale mediante avviso personale contenente l'ordine del giorno e il testo delle modifiche proposte inviato a tutti gli associati;

- che sono presenti N. 6 (sei) associati e regolarmente rappresentati altri N.9 (nove) associati con deleghe depositate agli atti sociali e così complessivamente N. 15 (quindici) associati sugli attuali N. 17 (diciassette) associati della Associazione, il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega sotto la lettera "A";

- che pertanto ai sensi dell'art. 9 dello Statuto l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno il Presidente espone ampiamente all'assemblea le modifiche statutarie che sono, tra le altre, richieste dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e precisamente propone di modificare lo Statuto dell'Associazione con riferimento:

- alla denominazione (art. 1);
- alla lettera l) dell'art. 2 (scopo);

Registrato a Pomezia

il 6 giugno 2025

al n. 1870

Serie 1/T

Esatti Euro 200,00

- al regolamento relativo ai soci (artt. 3 e 4);
- alla lettera a) dell'art. 5 (patrimonio);
- al paragrafo numero 4) dell'art. 6 (organi);
- alla lettera b) dell'art. 7 (assemblea).

Il Presidente in particolare propone:

- di modificare l'art.1 secondo il nuovo testo che segue:

"ART.1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

L'associazione è denominata: **"AIPD ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE CON SINDROME DI DOWN SEZIONE ANZIO NETTUNO - APS - ETS"**.

L'associazione è associazione di Promozione Sociale (in breve anche APS) iscritta al registro regionale delle associazioni ex Legge 1 settembre 1999 col rep.n.44445 protocollo 0796261 del 16 agosto 2022; l'associazione prevede il libero accesso alla qualità di socio senza alcuna discriminazione, riconoscendo altresì la piena partecipazione alla vita associativa.

Allo stesso modo non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La partecipazione sociale non può essere subordinata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'associazione potrà utilizzare la formula abbreviata di **"AIPD SEZIONE ANZIO NETTUNO APS ETS"**.

L'associazione è socia e Sezione Autonoma dell'"AIPD - Associazione Italiana Persone con sindrome di Down ETS", con sede in Roma, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n. 318 dell'8 giugno 1983 e che verrà qui di seguito denominata per brevità "AIPD - NAZIONALE APS ETS".

L'Associazione ha sede in Anzio.

L'Associazione è retta dal presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 11";

- di modificare l'art. 2 secondo il nuovo testo che segue:

"ART.2 - SCOPO

L'associazione non ha finalità di lucro anche indiretto ed esercita in via prevalente attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - individuate dalla legge vigente - a favore delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione a socio ed in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale e, in via non prevalente attività di interesse per altre disabilità intellettive lievi.

In particolare potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore:

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,

comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione provvede a informare sulla sindrome di Down (trisomia 21). Agevola l'inserimento e l'integrazione scolastica, lavorativa e sociale, a tutti i livelli, delle persone con sindrome di Down, seguendole nel loro percorso di vita dall'infanzia all'età adulta.

A tale scopo l'Associazione si propone, tra l'altro, di:

a) intervenire per dare ai familiari:

- il sostegno psicologico - fin dalla prima fase, più critica, per l'accettazione della sindrome di down,
- le informazioni estese e corrette, gli appoggi pratici, le occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;

b) facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado;

c) promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna;

d) promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati a rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta;

e) raccogliere, per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura della sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza; favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze;

f) creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale;

g) diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le

persone con sindrome di Down;

h) offrire agli organi Legislativi e di Governo dello Stato, della Regione e degli altri Enti locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

i) tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone con sindrome di Down ed in genere dei portatori di handicap e dell'infanzia in generale al fine di coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;

l) tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

m) patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

L'Associazione si riserva di svolgere el seguenti attività connesse e correlate:

- favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori socio-sanitari.

I servizi e le attività sono aperti a tutti.

L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, in conformità ad apposite linee guida ministeriali."

- di modificare l'art.3 secondo il nuovo testo che segue:

"ART. 3 - SOCI:

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri.

Categorie.

L'Associazione è composta dai Soci:

a) ORDINARI: le persone con sindrome di Down emancipate o con altro tipo di disabilità intellettive lievi, genitori, anche **affidatari**, fratelli, sorelle, parenti entro il IV grado e

tutori di tali persone (anche nel caso di decesso della persona con sindrome di Down o altre disabilità intellettive lievi) che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l'attuazione ed il perseguimento dello scopo dell'Associazione.

b) COLLABORATORI: le persone che, non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividono gli scopi e le attività dell'associazione e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'AIPD;

c) BENEMERITI: le persone fisiche che non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti";

- di modificare l'art.4 secondo il nuovo testo che segue:

"ART.4 - SOCI : Ammissione, recesso, esclusione

Il socio Ordinario è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione il socio esplicitamente accetta lo statuto della **"AIPD ANZIO NETTUNO APS ETS"**.

Il Consiglio di Amministrazione constatato l'avvenuto versamento della quota annuale, con delibera, accetta la domanda a socio, comunica allo stesso la sua ammissione e provvede alla sua iscrizione nel libro dei soci.

Il socio può recedere od essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

Il socio è tenuto al versamento della quota minima della **"AIPD ANZIO NETTUNO APS ETS"** entro il 28 febbraio dell'anno in corso. La qualità di socio non si perde nel caso in cui il versamento avvenga in ritardo purchè entro l'anno solare; dopo tale data il socio viene d'ufficio considerato receduto e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

Il socio Collaboratore che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, è ammesso con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione della **"AIPD ANZIO NETTUNO APS ETS"**, previo versamento di una quota minima annuale. Può recedere, dandone comunicazione, salvo motivi di urgenza, almeno un mese prima dell'effettiva cessazione della collaborazione.

La quota minima annuale è fissata dall'Assemblea.

I soci quando abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile e non può essere stabilita a titolo temporaneo.

Il socio Benemerito è nominato dall'Assemblea.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi previa richiesta scritta presentata al presidente della associazione."

- di modificare l'art.5 secondo il nuovo testo che segue:

"ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Dalle quote associative;
- b) Dai contributi dei singoli privati;
- c) Da donazioni, eredità e lasciti;
- d) Da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento; di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri;
- e) Dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerta di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore;
- f) Beni immobili
- g) Beni mobili in possesso all'Associazione come da inventario.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le entrate rinvenienti dalle attività sociali e dalle donazioni.

Sono espressamente vincolati, non utilizzabili e indisponibili per far fronte agli oneri gestionali:

- a) il fondo di dotazione patrimoniale accantonato ai fini del conseguimento della personalità giuridica per gli importi stabiliti dalla normativa regionale e/o statale. Il suddetto fondo sarà adeguato all'importo che la normativa vigente dovesse successivamente reputare più idoneo.
- b) quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

La gestione del patrimonio, la raccolta di fondi, le risorse in genere, sono destinate allo scopo sociale e alle finalità filantropiche della **"AIPD ANZIO NETTUNO APS ETS"**."

- di modificare l'art.6 secondo il nuovo testo che segue:

"ART. 6 - ORGANI

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) l'Organo di controllo."

- di modificare l'art.7 secondo il nuovo testo che segue:

"ART. 7 - ASSEMBLEA - COSTITUZIONE

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi e cioè:

- a) SOCI ORDINARI e COLLABORATORI iscritti nel libro Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente, prima dell'inizio dell'Assemblea, che

abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 20 febbraio o all'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 28 febbraio.

b) SOCI BENEMERITI

Hanno diritto al voto i soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso e i SOCI BENEMERITI.

In ogni caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dagli esercenti (o dall'esercente) la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti (o dall'esercente) la responsabilità genitoriale sui medesimi.

E' esclusa la partecipazione dei minori all'elettorato passivo.

Il socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, con delega scritta su un apposito modulo intestato al socio, inviatogli con l'avviso di convocazione; il numero delle deleghe ammissibili per ogni Socio è determinato dall'Assemblea e non potrà comunque essere superiore a 3 (tre) ovvero a 5 (cinque) se il numero dei soci complessivo è superiore a 500 (cinquecento). L'Assemblea non può deliberare l'assegnazione di un numero di deleghe tale che il singolo Socio rappresenti più del 20% (venti per cento) dei Soci.

Il Socio delegato deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea la o le deleghe in suo possesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo, nelle assemblee ordinarie e straordinarie non possono ricevere deleghe né dare la propria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni caso quando siano presenti personalmente o per delega almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto."

- il Presidente propone quindi all'assemblea:

- di modificare l'attuale Statuto secondo il testo che io Notaio ritiro ed allego al presente atto sotto la lettera "B" al presente verbale.

L'Assemblea, udita la proposta del Presidente dopo ampia discussione con voto unanime espresso per alzata di mano e quindi con la maggioranza prevista dall'art. 11 dello Statuto sociale,

delibera:

di approvare le modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello Statuto sociale nel senso proposto dal Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18,10.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio e da me letto al comparente che da me interpellato lo approva. Occupa pagine sedici fin qui di quattro fogli.

Viene sottoscritto alle ore 18,15.

F.to: Sabellico Fabrizio - Massimiliano Beffa, Notaio.

Allegato "A" all'atto rep. n. 15245
10867

FOGLIO DELLE PRESENZE

ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'

"AIPD Associazione Italiana Persone Down Sezione Anzio-Nettuno -

Associazione di promozione sociale - Ente del Terzo Settore"

IN DATA: 4 giugno 2025

Socio Sabellico Fabrizio

Sabellico Fabrizio

firma:

Socio Di Legge Paola

firma:

Di Legge Paola

Socio Quinzi Bruno

firma:

Quinzi Bruno

Socio Pallotta Antonella X DELEGA

firma:

Di Legge Paola

Socio Romani Claudio

firma:

Romani Claudio

Socio Dolci Rita X DELEGA

firma:

Sabellico Fabrizio

Socio Sandon Suzanne X DELEGA

firma:

Quinzi Bruno

Socio Di Maio Maurizio

firma:

Maurizio Di Maio

Socio Soto Eva Julia

firma:

Socio Lepone Linda

firma:

Socio Sebastiani Claudia X DELEGA

firma:

Socio Lauria Emanuela X DELEGA

firma:

Socio Gullà Pietro X DELEGA

firma:

Socio Gallo Margherita X DELEGA

firma:

Socio Tothova Iveta

firma:

Socio Di Fraia Andrea X DELEGA

firma:

Socio Gentilezza Maria Carla X DELEGA

firma:



Sello Telo

Allegato: "B" all'atto

Rep. n. 15215/10867

STATUTO DELLA

"AIPD ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE CON SINDROME DI DOWN

SEZIONE ANZIO NETTUNO - APS - ETS"

ART.1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

L'associazione è denominata: "AIPD ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE CON SINDROME DI DOWN SEZIONE ANZIO NETTUNO - APS - ETS".

L'associazione è associazione di Promozione Sociale (in breve anche APS) iscritta al registro regionale delle associazioni ex Legge 1 settembre 1999 col rep.n.44445 protocollo 0796261 del 16 agosto 2022; l'associazione prevede il libero accesso alla qualità di socio senza alcuna discriminazione, riconoscendo altresì la piena partecipazione alla vita associativa.

Allo stesso modo non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La partecipazione sociale non può essere subordinata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'associazione potrà utilizzare la formula abbreviata di "AIPD SEZIONE ANZIO NETTUNO APS ETS".

L'associazione è socia e Sezione Autonoma dell'"AIPD - Associazione Italiana Persone con sindrome di Down ETS", con sede in Roma, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n. 318

dell'8 giugno 1983 e che verrà qui di seguito denominata per brevità "AIPD - NAZIONALE APS ETS".

L'Associazione ha sede in Anzio.

L'Associazione è retta dal presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 11.

ART.2 - SCOPO

L'associazione non ha finalità di lucro anche indiretto ed esercita in via **prevalente** attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - individuate dalla legge vigente - a favore delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione a socio ed in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale e, **in via non prevalente attività di interesse per altre disabilità intellettive lievi.**

In particolare potrà svolgere **le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'Art. 5 del Codice del Terzo**

Settore:

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione provvede a informare sulla sindrome di Down (trisomia 21).

Agevola l'inserimento e l'integrazione scolastica, lavorativa e sociale, a tutti i livelli, delle persone con sindrome di Down, seguendole nel loro percorso di vita dall'infanzia all'età adulta.

A tale scopo l'Associazione si propone, tra l'altro, di:

a) intervenire per dare ai familiari:

- il sostegno psicologico - fin dalla prima fase, più critica, per l'accettazione della sindrome di down,

- le informazioni estese e corrette, gli appoggi pratici, le occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;

b) facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado;

- c) promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna;
- d) promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati a rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta;
- e) raccogliere, per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura della sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza; favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze;
- f) creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale;
- g) diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con sindrome di Down;
- h) offrire agli organi Legislativi e di Governo dello Stato, della Regione e degli altri Enti locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella

formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

i) tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone con sindrome di Down ed in genere dei portatori di handicap e dell'infanzia in generale al fine di coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;

l) tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

m) patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

L'Associazione si riserva di svolgere el seguenti attività connesse e correlate:

- favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori socio-sanitari.

I servizi e le attività sono aperti a tutti.

L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, in conformità ad apposite linee guida ministeriali.

ART. 3 - SOCI:

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri.

Categorie.

L'Associazione è composta dai Soci:

a) **ORDINARI**: le persone con sindrome di Down emancipate o con altro tipo di disabilità intellettive lievi, genitori, anche affidatari, fratelli, sorelle, parenti entro il IV grado e tutori di tali persone (anche nel caso di decesso della persona con sindrome di Down o altre disabilità intellettive lievi) che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per

l'attuazione ed il perseguimento dello scopo dell'Associazione.

b) **COLLABORATORI:** le persone che, non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividono gli scopi e le attività dell'associazione e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'AIPD;

c) **BENEMERITI:** le persone fisiche che non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti"tà dell'Associazione, acquisendo particolari meriti.

ART.4 - SOCI : Ammissione, recesso, esclusione

Il socio Ordinario è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione il socio esplicitamente accetta lo statuto della "AIPD ANZIO NETTUNO APS ETS".

Il Consiglio di Amministrazione constatato l'avvenuto versamento della quota annuale, con delibera, accetta la domanda a socio, comunica allo stesso la sua ammissione e provvede alla sua iscrizione nel libro dei soci.

Il socio può recedere od essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

Il socio è tenuto al versamento della quota minima della

"AIPD ANZIO NETTUNO APS ETS" entro il 28 febbraio dell'anno in corso. La qualità di socio non si perde nel caso in cui il versamento avvenga in ritardo purchè entro l'anno solare; dopo tale data il socio viene d'ufficio considerato receduto e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

Il socio Collaboratore che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, è ammesso con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione della "AIPD ANZIO NETTUNO APS ETS", previo versamento di una quota minima annuale. Può recedere, dandone comunicazione, salvo motivi di urgenza, almeno un mese prima dell'effettiva cessazione della collaborazione.

La quota minima annuale è fissata dall'Assemblea.

I soci quando abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile e non può essere stabilita a titolo temporaneo.

Il socio Benemerito è nominato dall'Assemblea.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi previa richiesta scritta presentata al presidente della associazione.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) Dalle quote associative;

b) Dai contributi dei singoli privati;

c) Da donazioni, eredità e lasciti;

d) Da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento; di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri;

e) Dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerta di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore;

f) Beni immobili

g) Beni mobili in possesso all'Associazione come da inventario.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le entrate rinvenienti dalle attività sociali e dalle donazioni.

Sono espressamente vincolati, non utilizzabili e indisponibili per far fronte agli oneri gestionali:

a) il fondo di dotazione patrimoniale accantonato ai fini del conseguimento della personalità giuridica per gli importi stabiliti dalla normativa regionale e/o statale. Il suddetto fondo sarà adeguato all'importo che la normativa vigente dovesse successivamente reputare più idoneo.

b) quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

La gestione del patrimonio, la raccolta di fondi, le risorse in genere, sono destinate allo scopo sociale e alle finalità filantropiche della "AIPD ANZIO NETTUNO APS ETS".

ART. 6 - ORGANI

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) l'Organo di controllo.

ART. 7 - ASSEMBLEA - COSTITUZIONE

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi e cioè:

a) SOCI ORDINARI e COLLABORATORI iscritti nel libro Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente, prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 20 febbraio o all'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 28 febbraio.

b) SOCI BENEMERITI

Hanno diritto al voto i soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso e i SOCI BENEMERITI.

In ogni caso di domanda di ammissione a socio presentate da

minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dagli esercenti (o dall'esercente) la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti (o dall'esercente) la responsabilità genitoriale sui medesimi.

E' esclusa la partecipazione dei minori all'elettorato passivo.

Il socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, con delega scritta su un apposito modulo intestato al socio, inviatogli con l'avviso di convocazione; il numero delle deleghe ammissibili per ogni Socio è determinato dall'Assemblea e non potrà comunque essere superiore a 3 (tre) ovvero a 5 (cinque) se il numero dei soci complessivo è superiore a 500 (cinquecento). L'Assemblea non può deliberare l'assegnazione di un numero di deleghe tale che il singolo Socio rappresenti più del 20% (venti per cento) dei Soci.

Il Socio delegato deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea la o le deleghe in suo possesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo, nelle assemblee ordinarie e straordinarie non possono ricevere deleghe né dare la propria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni caso quando siano presenti personalmente o per delega almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei soci aventi diritto al voto.

ART.8 - ASSEMBLEA - COMPETENZE

L'Assemblea è l'organo sovrano rappresentativo della volontà dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo statuto, sono vincolanti per tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria competono:

- a) la determinazione della quota associativa annuale minima per i soci ordinari;
- b) la determinazione della quota annuale minima per i soci collaboratori;
- c) la determinazione del numero e la nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina o la revoca dell'organo di controllo, del suo presidente e del revisore;
- e) la nomina dei Soci Benemeriti;

f) la determinazione del numero di deleghe ammissibili;

g) l'accettazione di donazioni, eredità lasciti;

h) l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;

i) l'approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;

j) delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;

k) l'esclusione del Socio per gravi motivi ai sensi dell'art.24 c.c.

All'Assemblea Straordinaria competono:

a) le modificazioni dello Statuto;

b) lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui. In tal caso, l'assemblea dovrà altresì devolvere l'eventuale patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o secondo quanto previsto nel Codice del Terzo Settore.

ART.9 - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data,

l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa. L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

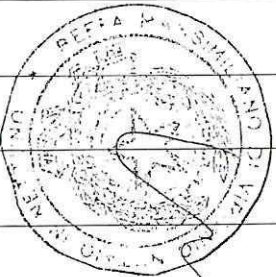
L'Assemblea è convocata entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo. L'assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dall'Organo di controllo o da almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto (determinato ai sensi dell'articolo 7) entro un mese dalla ricezione della richiesta.

ART. 10 - ASSEMBLEA - UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Assemblea dei soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario; per l'assemblea straordinaria nella persona di un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori



quando l'assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dell'organo di controllo e del revisore o su altro argomento di sua competenza.

ART. 11 - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale od a schede segrete.

Nelle assemblee ordinarie le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati (art.21 c.c.).

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in

qualsiasi sede e grado.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.

Il Presidente, o per delega un membro del Consiglio di Amministrazione, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le Sezioni e il Consiglio d'Amministrazione Nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle Sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse.

Il Presidente si impegna a rispettare nella propria "AIPD ANZIO NETTUNO APS ETS" l'applicazione del Regolamento delle sezioni.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente che convoca una Assemblea da tenersi entro 60 (sessanta) giorni per le nuove elezioni.

ART.13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone anche non soci, nominati dall'assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il



proprio programma.

La maggioranza del consiglio di amministrazione dovrà comunque essere costituita da Soci.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Consiglio stesso (ai sensi della L.266/91).

I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio cessa dall'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finchè l'assemblea dei soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dall'Organo di controllo, abbia ricostituito il Consiglio.

ART.14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può essere diverso dalla sede dell'Associazione, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio ed ai componenti dell'Organo di controllo almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso d'urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Colle
Il Consiglio deve essere altresì convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o l'Organo di controllo; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dall'Organo di controllo.

ART.15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZA E DELIBERAZIONI

W
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.



Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART.16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dall'Associazione.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato consultivo formato da persone Down maggiorenni perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone Down sulle attività e la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere

convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

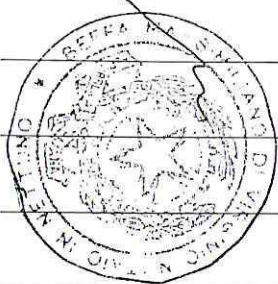
Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei Soci e sulla proposta all'Assemblea dei Soci benemeriti, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri soci per le attività prestate.

ART. 17 - BILANCIO ED AMMINISTRAZIONE

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso di esercizio di attività diverse da quelle principali, l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività nei documenti di bilancio ai sensi di legge.

Per ogni anno finanziario decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, il consiglio presenta all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile il bilancio d'esercizio redatto a norma della legge vigente.

Il Bilancio deve essere depositato presso la sede legale, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per



l'assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole dell'Organo di controllo, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e a quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dall'art. 10 D.LGS 460/1997 lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse (e comunque secondo quanto previsto nel Codice del Terzo Settore).

L'Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Al raggiungimento dei parametri dimensionali previsti dalla legge per la redazione del bilancio sociale, il consiglio di amministrazione lo redige e lo rende pubblico ai sensi della normativa vigente.

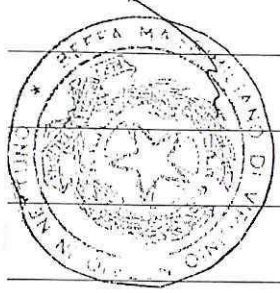
ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo è composto da tre persone anche non soci, nominate dall'assemblea dei soci che ne designa il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti all'Albo dei revisori Contabili e negli Albi Professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri che non siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di componenti del Consiglio di Amministrazione. Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art.2397 del C.C..

Adolfo De Luca
Dura in carica un triennio e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; presta la sua attività gratuitamente ed è rieleggibile.

~
Quando uno dei membri viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima assemblea provvede a sostituirlo, permanendo lo stesso in regime di prorogatio, ferma la scadenza dell'Organo di controllo al termine stabilito nel precedente comma.

La Revisione legale dei conti è obbligatoria nei casi previsti dalla legge, fermo restando la facoltà della assemblea di nominare un revisore legale (persona fisica o società). La Revisione legale può essere affidata all'organo di controllo qualora i suoi componenti abbiano i requisiti necessari.


ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO E IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

- COMPETENZA

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, oltre a tutti i compiti assegnati dalla legge vigente.

L'organo di controllo ha i poteri ispettivi previsti dalla legge.

Il revisore legale dei conti, ovvero l'organo di controllo se affidatario della revisione legale, esercita l'attività di controllo contabile secondo la normativa speciale.

ART.20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato e regolato da questo statuto si applicano le norme del Codice Civile, nel codice del Terzo Settore e alle altre disposizioni di legge in materia di associazioni private non riconosciute, non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, né fini di lucro. Non si applicano gli articoli del presente statuto in tutto o in parte contrari a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.



lsm



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE CARTACEO
(Articolo 23, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 - articolo 68-ter, legge
16 febbraio 1913, n.89)

Certifico io sottoscritto Massimiliano Beffa, Notaio in Nettuno, iscritto
nel Collegio dei distretti Notarili Riuniti di Roma Velletri e
Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale (dotata di certificato di validità fino al 23 ottobre 2026)
rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification
Authority), che la presente copia redatta su supporto informatico è
conforme al documento originale cartaceo, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, la presente
copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto
esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su
supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

Nettuno, martedì, 24 giugno 2025

File firmato digitalmente da Massimiliano Beffa, Notaio.